

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE**

**Comune di Castelluccio Inferiore
Provincia di Potenza
AREA DI VIGILANZA**

Prot. n. 73 del 20.01.2017

Prot. 590


20 GEN. 2017

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI INTERESSE DEL
COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ).

CIG 6941800A92

COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE
(Prov. di Potenza)

Sezione A :



BANDO DI GARA

Ai fini del presente bando si intende per "Decreto" il d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- 1. STAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA –UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE – Via Traversa Largo Plebiscito n. 1 – 85044 Lauria (Pz) per il COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE – LARGO .G. MARCONI N. 1 – 85040 CASTELLUCCIO INFERIORE (Pz)**

Responsabile Unico del Procedimento: ispettore P.L. Cesali Antonio

1.1) Provvedimenti di approvazione :

- a) atto di approvazione: determinazione R.G. n. 11 del 13.01.2017 – Comune di Castelluccio Inferiore

1.2) Pubblicazione del bando e dell'esito

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Decreto, il bando di gara è pubblicato, nel rispetto di quanto contemplato all'art. 29 del Decreto, anche:

- Sulla GURI ;
 - sul profilo della Centrale Unica di Committenza : www.unionelucanalogonegrese.it ;
 - sul profilo del Comune interessato: www.comune.castelluccioinferiore.pz.it;
 - sull'albo pretorio della Centrale Unica di Committenza : www.unionelucanalogonegrese.it ;
 - sull'albo pretorio del Comune di Castelluccio Inferiore www.comune.castelluccioinferiore.pz.it;
 - sul sito internet dell'Osservatorio Regionale;
- Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

2. PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA ai sensi del combinato disposto dagli articoli 122 e 60 del Decreto;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1 Luogo di esecuzione della prestazione : territorio comunale del Comune di Castelluccio Inferiore (PZ)

3.2 Descrizione: *Trasporto pubblico locale (TPL)*

CPV 60130000-8

CIG 6941800A92

Il servizio appartiene alla Categoria : Categoria di servizio 2 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada" – Il servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale e non può essere abbandonato o sospeso, salvo che per causa di forza maggiore.

3.3. Valore dell'appalto: L'importo complessivo presunto del servizio è di **€ 64.686,32** rispetto ai quali la parte soggetta al ribasso percentuale di aggiudicazione, ammonta ad **Euro 62.746,32** (sessantaduesettecentoquarantaseimila/32), esclusa IVA; gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso a norma dell'art. 26, comma 5, del d.lgs.9 aprile 2008, n° 81, ammontano ad **Euro 1.940,00**(millenovecentoquaranta/00), esclusa IVA;

3.4 Criterio di aggiudicazione della gara: ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 4, del d.lgs. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che offrirà il minor prezzo sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del Decreto.

Il minor prezzo sarà determinato mediante ribasso in percentuale sull'importo ribassabile, al netto degli oneri di sicurezza, di **€ 62.746,32** , esclusa IVA; gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso a norma dell'art. 26, comma 5, del d.lgs.9 aprile 2008, n° 81, ammontano ad **Euro 1.940,00**, esclusa IVA, per un importo lordo a base d'asta di **€ 64.686,32** .

La congruità dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8, del Decreto, sorteggiando uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia contemplati al medesimo comma 2 dell'art. 97; la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, ai sensi del comma 8, 3° periodo, del predetto art. 97.

L'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti, ai fini della stipula del contratto, avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di estendere le verifiche agli altri partecipanti;

Ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del Decreto, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione avrà luogo entro i successivi sessanta giorni; lo stesso non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dalla data dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, in ossequio al successivo comma 9;

Si precisa che, a norma dell'art. 30, comma 4, del Decreto, al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale, in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Decreto, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

3.5 Requisiti di partecipazione alla gara:

- a) **Requisiti di ordine generale:** Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto né possono stipulare i relativi contratti, ai sensi del comma 14 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016, i soggetti per i quali si riscontra una delle fattispecie elencate ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo art. 80. In relazione al comma 2, vale quanto previsto al

comma 3 del medesimo art. 80. Valgono altresì le prescrizioni contemplate ai commi 7 e 8 dell'art. 80 nei riguardi delle esclusioni degli operatori, nonché le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.

b) **Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:** In ossequio a quanto previsto dall'art. 83 del Decreto, il possesso da parte del concorrente dei seguenti requisiti :

-**idoneità professionale :**

a)-Iscrizione alla Camera di Commercio;

-**capacità economica e finanziaria :**

a)-Dichiarazione del fatturato relativo all'espletamento del servizio di trasporto terrestre realizzato nel triennio 2014 – 2015 – 2016, non inferiore ad €. **64.686,32**;

-**capacità tecnica e professionale :**

a)-Espletamento di almeno un servizio analogo nel triennio antecedente (2014 – 2015 – 2016) per conto di una Pubblica Amministrazione;

b)-Disponibilità dei veicoli da adibire al trasporto terrestre in almeno n. 3 più n.1 di riserva con posti a sedere da 16 a 30, rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18.04.1977 e ss.mod. e int. ed alla normativa vigente nel settore;

4. Periodo di affidamento del servizio : mesi dieci (dal 1° marzo al 31 dicembre 2017) decorrenti dalla data di affidamento del servizio. A mente del richiamato comma 8, ultimo periodo, dell'art. 36, **potrà essere disposta l'esecuzione d'urgenza del contratto**, ricorrendo i presupposti ivi contemplati, circa il grave pregiudizio all'interesse pubblico perseguito col presente appalto; il concorrente, con la partecipazione alla procedura di gara, darà **implicita attestazione di conoscenza della presente condizione e si impegna, incondizionatamente, all'immediato inizio del servizio per come disposto dalla S.A.**

5. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione del 5 maggio 2014 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, contenente le istruzioni relative alle contribuzioni, per la partecipazione alla gara non è dovuto il versamento da parte di ciascun operatore economico secondo le modalità previste nel disciplinare di gara e nella predetta deliberazione dell'Autorità, ma va comunque allegata ricevuta del Passoe.

6. DOCUMENTAZIONE: Al bando di gara è allegato il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto. I detti sono visibili sul sito della Centrale Unica di Committenza all'indirizzo www.unionelucanalagonegrese.it e sul sito del Comune di Castelluccio Inferiore all'indirizzo www.comune.castelluccioinferiore.pz.it, alla sezione Amministrazione Trasparente, nonché consultabili presso l'Ufficio il Comune di Castelluccio Inferiore Largo G. Marconi n° 1, tel.: 0973 663993/663994, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 del lunedì e mercoledì.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' PRESENTAZIONE E DATA APERTURA OFFERTE:

7.1.termine: per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, in plico sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.02.2017**, le dichiarazioni e/o i documenti indicati nel disciplinare di gara. **Non saranno ammesse alla gara i plichi pervenuti per qualsiasi motivo oltre il predetto termine** anche se spediti mediante raccomandata, o altro vettore, in tempo utile;

7.2.indirizzo di trasmissione e caratteristiche del plico: si precisa che il plico, indirizzato a **Centrale Unica di Committenza Unione Lucana del Lagonegrese – Via Traversa Largo Plebiscito n. 1**, 85044 Lauria (PZ), deve essere perfettamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta; sul plico, oltre all' intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, (in caso di ATI indicare tutte le imprese del raggruppamento con relativo indirizzo) dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente scritta: **"NON APRIRE: GESTIONE DEL SERVIZIO DI**

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI INTERESSE DEL COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ) . – CIG 6941800A92"

7.3.modalità presentazione: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 6 del presente bando;

7.4.apertura offerte: la gara sarà esperita il giorno **27/02/2017** alle ore 16,00 nei locali della Centrale Unica di Committenza , Via Traversa Largo Plebiscito n°1, Lauria, e continuerà nei giorni successivi fino alla conclusione delle operazioni di gara. Eventuali rinvii delle sedute di gara saranno resi pubblici con appositi avvisi pubblicati all'albo Pretorio dell'Ente.

7.5.scambio informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del "Decreto", saranno effettuate dalla stazione appaltante mediante e-mail, certificata o meno, all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato in sede di presentazione offerta e, in subordine, mediante fax, al numero all'uopo indicato dal concorrente. Eventuali delucidazioni relative agli **aspetti generali** inerenti le modalità di partecipazione alla gara potranno essere richieste all'Ufficio del RUP, al n° telefonico 0973 663993 – 663994 int. 7.

7.6.lingua ufficiale: lingua italiana.

8. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

9. CAUZIONE: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria e dall'impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall'art. 93 del Decreto, **a pena di esclusione**, nel rispetto di quanto riportato nel presente articolo.

1. La **cauzione provvisoria deve essere di € 1.293,73 (euro milleduecentonovantatre/32)** pari al 2% dell'importo del servizio posto a base di gara, da prestare con le modalità di cui all'art.75, commi 2 e 3 del "Codice". Tale cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% nel caso in cui l'operatore economico sia in possesso di certificazione del sistema di qualità.
2. **Riduzioni:** Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Decreto, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e li documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

3. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'**impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva** di cui all'art. 103 del "Decreto", nel caso di aggiudicazione.
4. La cauzione dovrà inoltre contenere le previsioni di cui all'art. 93, commi 4 e 5 del "Decreto" e precisamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e comunque fino alla stipula del contratto. Ove i tempi di espletamento della procedura dovessero eccedere i 180 giorni, i concorrenti saranno tenuti a prorogare la validità dell'offerta e la garanzia prestata ai sensi dell'art. 93 del Decreto, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione della stazione appaltante. In caso contrario gli stessi verranno esclusi dalla procedura di gara.
5. La fidejussione dovrà essere conforme allo "**Schema Tipo**" di cui al D.M. ATTIV. PRODD. n. 123 del 12/03/2004 (GURI n.109 del 11.05.2004).
6. **La garanzia fideiussoria** di cui al presente articolo, ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del Decreto, a scelta dell'appaltatore **può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. Dovranno, altresì, essere previste, in caso di aggiudicazione, una polizza assicurativa per responsabilità civile verso prestatori di lavoro per un importo non inferiore ad € 500.000,00- per responsabilità civile per danni a terzi per un importo di €. 1.000.000.000 e per responsabilità civile per inquinamento per un importo non inferiore ad €. 300.000,00.
8. Tutte le **fidejussioni devono essere accompagnate, pena esclusione, da autenticazione**, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, **della firma dell'agente sottoscrittore**, dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. In sostituzione dell'autenticazione, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva attestante quanto sopra, con l'indicazione della struttura notarile presso cui è depositato l'originale dell'atto di conferimento dei suddetti poteri;
9. **Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate da tutte le imprese** partecipanti al medesimo raggruppamento (art. 93, comma 1 del Decreto);
10. A pena di esclusione, nelle more dell'adozione delle regole tecniche richiamate dall'art. 23, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., le copie riprodotte su supporto analogico di polizze, sottoscritte o meno con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, devono essere dichiarate conformi agli originali da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del sopra richiamato Codice dell'amministrazione digitale. In alternativa va presentato l'originale del documento che, nel caso di formato digitale, consiste nella diretta produzione del documento informatico, registrato su supporto informatico, non cartaceo, munito di firma elettronica, qualificata o digitale(cfr. artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82 del 2005).

10. FINANZIAMENTO E ANTICIPAZIONE: Il servizio è finanziato con fondi Regionali e con fondi del Bilancio del Comune di Castelluccio Inferiore .

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all'art. 45 del Decreto, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 47 e 48.

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti da "Decreto"

I Consorzi devono indicare, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta, i singoli consorziati per conto dei quali concorrono, ovvero l'intendimento di eseguire il servizio in proprio. Ai consorziati individuati per l'esecuzione del servizio è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara.

La costituzione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 8, 12 e 13 dell'art. 48 del Decreto.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta, pertanto, in caso di aggiudicazione i soggetti componenti e/o assegnatari del servizio non possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'avvalimento è consentito nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 89 del Decreto.

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

12.1. SOGGETTO SINGOLO caso di concorrente stabilito in Italia: il concorrente all'atto di presentazione dell'offerta deve possedere i requisiti di partecipazione alla gara richiesti al punto 3.5 del presente bando.

12.2. RIUNIONE D'IMPRESE caso di concorrenti stabiliti in Italia. Ai concorrenti è consentita la facoltà di presentare l'offerta in riunione d'impresa ai sensi dell'art. 48 del Decreto, alle condizioni ivi previste e purché in possesso dei requisiti stabiliti. In caso di raggruppamento di operatori economici non ancora costituiti, **gli operatori medesimi che costituiranno il raggruppamento devono dichiarare nella istanza di ammissione che si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo**, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi, o si sono già riuniti, in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. Ai sensi dell'articolo 48 del Decreto, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

All'atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti i raggruppamenti temporanei di impresa dovranno indicare, **a pena di esclusione**, il tipo di associazione (orizzontale o verticale) costituita o che intendano costituire ai fini dell'esecuzione dell'appalto e le percentuali di lavoro attribuite a ciascun componente il raggruppamento.

12.3 CONCORRENTI RESIDENTI IN ALTRI STATI ADERENTI ALL'UNIONE EUROPEA: sono ammessi alla partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del "Decreto", gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice

12.4 AVVALIMENTO: i concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento disciplinato dal combinato disposto di cui agli articoli 89 e 172 del Decreto. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15. Nel caso di ricorso a tale istituto, il concorrente è tenuto a presentare **i seguenti documenti**:

- **istanza di ricorso all'istituto dell'avvalimento**, con indicazione dei requisiti di cui si intende avvalersi e della ditta ausiliaria;
- **dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei **requisiti generali di cui all'art. 80**, nonché il possesso dei **requisiti tecnici e delle risorse** oggetto di avvalimento;
- **dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, **a mettere a disposizione dell'ausiliata, per tutta durata dell'appalto o concessione**, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **contratto di avvalimento**, in virtù del quale, tra l'altro, l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti richiesti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto o concessione;

12.5 VARIANTI IN CORSO D'OPERA (ART. 106 del Decreto)

Non potranno essere previste varianti .

13. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE): ai sensi dell'art. 85 del Decreto, è facoltà del concorrente attestare il soddisfacimento delle condizioni relative a:

- a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

attraverso il Documento Unico di Gara Europeo, nel formato allegato al presente bando e consultabile sul sito della Centrale Unica di Committenza all'indirizzo www.unionelucanalagonegrese.it e sul sito del Comune di Castelluccio Inferiore all'indirizzo www.comune.castelluccioinferiore.pz.it . In tal caso vanno compilate le parti del DGUE relative alla "Parte II", alla "Parte III", alla "Parte IV", quest'ultima limitatamente alla Sezione **a**, e alla "Parte VI".

L'allegazione di tale documento non esime il concorrente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, utilizzando, preferibilmente, la modulistica allegata.

14. TERMINE DIVALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. Ove i tempi di espletamento della procedura dovessero eccedere i 180 giorni, **i concorrenti saranno tenuti a prorogare la validità dell'offerta e la garanzia prestata ai sensi dell'art. 93 del Decreto, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione della stazione appaltante. In caso contrario gli stessi verranno esclusi dalla procedura di gara.**

15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO: ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Decreto, nell'applicazione delle procedure di soccorso istruttorio, in relazione alla sanabilità dell'incompletezza o irregolarità della documentazione di gara, si stabilisce in € 100,00 (cento/00) la sanzione da versare in caso di adesione del concorrente alla medesima procedura. In tale ultima evenienza la mancata corresponsione della sanzione comporterà l'automatica esclusione del concorrente, come previsto al comma 9, 2° periodo del richiamato art. 83.

17. ALTRE INFORMAZIONI:

- a) Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
- b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto; ed in presenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 41 del d.l.vo 11.4.2006, n. 198 (**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**) o in caso di violazione dell'art. 44 del d.l.vo 25.7.1998, n. 286 come modificato dall'rt. 28 comma 1 L. 189/02 (**disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**).
- c) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell'offerta, non dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi INPS, INAIL, Cassa Edile. Si precisa che saranno esclusi dal partecipare alla gara quei soggetti che risulteranno iscritti ad enti diversi dalla Cassa Edile.
- d) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell'offerta, non dimostrino di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione di cui al precedente articolo 5;
- e) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.
- f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- g) **Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;**
- h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- i) **Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;**
- l) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del Decreto.
- m) L'operatore si obbliga in caso di aggiudicazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ad indicare un c/c bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. ove previsto (il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale);
- n) Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono uniformarsi a quanto previsto Le prescrizioni contenute nel presente bando sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto;
- o) Per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;
- p) Ai fini dei controlli antimafia preventivi, si applica la direttiva del Ministero dell'Interno del 23/07/2010;

- q) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli articoli 20,21, e 22 del D.lgs. del 30/06/2003 n.196, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- r) Si precisa, che la stazione appaltante non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti ad essa stessa non imputabili.
- s) Il concorrente, nell'offerta economica dovrà anche indicare, a pena di esclusione, l'importo derivante dagli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti, per come in ultimo sostenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 15.06.2015, n° 2941.
- t) L'appaltatore, ai sensi dell'art. 34 del Decreto, dovrà attenersi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:

- a) la stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto;
- b) oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
- c) qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione, rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni, il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la Commissione, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità;
- d) la S.A. si riserva la facoltà di interrompere e annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.

19. MISURE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA. Ai sensi della L. 136/2010 si prevede quanto segue:

- 1) **Gli aggiudicatari hanno l'obbligo** ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, **di indicare un numero di conto corrente unico**, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a. sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto nonché ad avvalersi dello stesso c/c per tutte le operazioni relative all'appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. (il mancato rispetto di questo obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale);
- 2) La risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
- 3) L'Ente appaltante verifica il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 e 2.
- 4) Alle procedure di gara e al relativo contratto di appalto si applicheranno le norme della **Legge 13 agosto 2010 , n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"**

20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ispettore P.L. Cesali Antonio – Ufficio Polizia Locale
Comune di Castelluccio Inferiore , tel. 0973 663993/663994, in. 7 e-mail:
uff.tec.castelluccio@tiscali.itpeccomune.castelluccioinferiore@pec.it;

Nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo, la stazione appaltante, a garanzia formale e sostanziale della procedura di scelta del contraente, può dichiarare di annullare la gara, o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.

IL RUP



Ispettore P.L. Cesali Antonio

Comune di Castelluccio Inferiore

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Comune di Castelluccio Inferiore Provincia di Potenza AREA DI VIGILANZA

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI INTERESSE DEL
COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ).

CIG 6941800A92

SEZIONE B:

DISCIPLINARE DI GARA

Ai fini del presente documento si intende per "Decreto" il d.lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7 del bando di gara.

I plichi, pena l'esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all' intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando l'impresa mandataria capogruppo. I plichi devono contenere al loro interno, **pena l'esclusione**, due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l' intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "**A - Documentazione**" e "**B - Offerta economica**".

NELLA BUSTA "A" DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1. Dichiarazione di partecipazione** alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, alla relativa domanda dovrà essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 del Decreto. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità valido, del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (**Allegato 1**);
- 2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445** (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità valido dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte

dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità valido, degli stessi), **relativamente ai requisiti di partecipazione richiesti al punto 3.5 della lettera di invito.**

In alternativa a quanto sopra, è possibile soddisfare il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando mediante la procedura di **avvalimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Decreto**, producendo i seguenti documenti:

- **attestazione** sul possesso dei requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito dell'operatore ausiliario;
- **dichiarazione** sottoscritta dall'operatore ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento
- **dichiarazione** sottoscritta dall'operatore ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- **originale o copia autentica del contratto** in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
- **dichiarazione** resa dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

AVVERTENZA: nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, di cui al precedente punto, il soggetto concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 89 del Decreto.

Nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, va prodotto anche il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);

3. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza e resa, a pena di esclusione, in un unico documento, **con la quale IL CONCORRENTE O SUO PROCURATORE assumendosene la piena responsabilità:**

A DICHIARA di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016. e specificatamente:

1. **condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena** su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - 1a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - 1b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- 1c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- 1d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- 1e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- 1f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- 1g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Con riferimento a quanto sopra, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
- di un **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso **l'esclusione e il divieto operano** anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- 2. **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 3. **violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. con riferimento sia all'operatore economico sia a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6:
 - 4a) presenza di **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice** (Art.30, comma 3: Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X)
 - 4b) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo**, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - 4c) colpevole di **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - 4d) presenza di **conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2**, non diversamente risolvibile (Art. 42, comma 2: Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
 - 4e) **distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - 4f) assoggettamento alla **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad **altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - 4g) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione** ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- 4h) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 4i) assenza di **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero non autocertifici la sussistenza del medesimo requisito;
- 4l) **essere statovittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale** aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, **e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria**, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- 4m) **situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

AVVERTENZA sulle dichiarazioni di cui alla lettera A:

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Con riferimento ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 80:

*7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al **punto 1 della lett. A** (comma 1 dell'art. 80), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Con riferimento al comma 10 dell'art. 80:

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Con riferimento al comma 11 dell'art. 80:

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del

decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Nelle ipotesi di cui alla lettera 4m), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

La dichiarazione di cui al precedente punto A deve essere resa anche dai soggetti previsti dall'articolo 80, comma 3, e precisamente da **(allegato 2)**:

- **titolare o del direttore tecnico**, se si tratta di impresa individuale;
- **socio o del direttore tecnico**, se si tratta di società in nome collettivo;
- **soci accomandatari o del direttore tecnico**, se si tratta di società in accomandita semplice;
- **membri del consiglio di amministrazione** cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei **soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica**, ovvero **del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

*In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara**, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n° 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.

B dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

C indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali dichiara che titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza;

D indica i nominativi, le date di nascita, la residenza degli eventuali di titolari, soci, anche accomandatari, o socio unico, o soci di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici, amministratori a qualsiasi titolo muniti di poteri di rappresentanza **cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (la dichiarazione va resa anche se negativa)** e dichiara che per tali soggetti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, in caso contrario, dichiara:

1. che in ogni caso il reato è stato depenalizzato ovvero dichiarato estinto dopo la condanna ovvero che la condanna è stata revocata;
2. che nei loro confronti l'impresa ha adottato misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea):

E attesta di possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;

F elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

G dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; In caso di associazione temporanea o Consorzio o GEIE già costituito o da

costituirsì, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (*caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000*)

ovvero

dichiara di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12.03.1999, n° 68 (*caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000*);

- H dichiara** di avere direttamente o con delega a personale dipendente **esaminato tutti gli elaborati progettuali**, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di **essersi recati sul luogo di esecuzione dell'appalto**, di **avere preso conoscenza delle condizioni locali**, della viabilità di accesso, di **aver verificato, ove previsto o necessario, le capacità e le disponibilità delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate**, nonché di **aver accertato tutte le circostanze generali e particolari** suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dell'appalto e di **aver giudicato lo stesso appalto eseguibile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto**
- I Dichiara** di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- J Dichiara** di essere disponibile ad iniziare i lavori, anche in pendenza di contratto;
- K Dichiara** che l'impresa in caso di aggiudicazione dei lavori si obbliga ad indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltanti farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il C.I.G. ed il C.U.P. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
- L** di essere edotto ed accettare che tutte le comunicazioni con la S.A., anche quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016, avvengano attraverso **posta elettronica certificata**
- M Indica** l'indirizzo **postale della sede legale**, quello di **posta elettronica, anche certificata**, ed il **numero di fax** ai quali verranno inviate tutte le comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti nell'ambito del presente procedimento;
- N Indica** quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente subappaltabile per legge intende, ai sensi dell'articolo 105 del Decreto deve subappaltare o concedere a cottimo;
- O Dichiara** se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l'esecuzione dei lavori;
- P Dichiara** di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. (art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.);
- Q Indica** per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) del D.Lgs 163 /2006 e ss.mm.ii.);
- (*caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito*):
- R Indica** a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; nel caso di associazione di imprese di tipo orizzontale o miste i concorrenti devono indicare, a pena d'esclusione, la quota di partecipazione all'ATI;

S Assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; **(allegato 5)**;

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

T Conferisce mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE

U Accetta espressamente la norma del bando secondo cui la S.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di aggiudicazione in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo senza che ai concorrenti possa riconoscersi alcuna pretesa a qualsiasi titolo avanzata. La sottoscrizione dell'istanza di partecipazione alla gara equivarrà ad espressa accettazione della presente norma e quale formale rinuncia a qualsiasi fattispecie di rivalsa sulla mancata definizione dell'appalto e sulla aspettativa eventualmente formatasi.

V. Dichiaro che all'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 286/98;

X. Dichiaro che l'impresa non è incorsa nell'esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 198/06 (pari opportunità uomo/donna);

Y. Dichiaro che l'impresa non è incorsa nell'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona, ai sensi dell'art. 36 della L. 300/70 (libertà e dignità dei lavoratori – libertà sindacale).

W. Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

4. Garanzie (provvisoria, definitiva e coperture assicurative): a pena di esclusione, deve essere allegata, secondo le seguenti modalità, una cauzione provvisoria, corredata dell'impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei modi previsti dall'art. 93 del Decreto, nel rispetto di quanto di seguito riportato, nonché, in caso di lavori, le polizze assicurative per danni sui beni comunali e a terzi secondo quanto segue:

4.1 Cauzione provvisoria di € 1.293,73 (euro milleduecentonovantatre/32)) pari al 2% dell'importo del servizio posto a base di gara, da prestare con le modalità di cui all'art.75, commi 2 e 3 del "Codice".

4.2 Riduzioni: Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Decreto, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori

economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 140641 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

- 4.3** La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'**impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva** di cui all'art. 103 del "Decreto", nel caso di aggiudicazione.
- 4.4** La cauzione dovrà inoltre contenere le previsioni di cui all'art. 93, commi 4 e 5 del "Decreto" e precisamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile
 - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e comunque fino alla stipula del contratto. Ove i tempi di espletamento della procedura dovessero eccedere i 180 giorni, i concorrenti saranno tenuti a prorogare la validità dell'offerta e la garanzia prestata ai sensi dell'art. 93 del Decreto, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione della stazione appaltante. In caso contrario gli stessi verranno esclusi dalla procedura di gara.
- 4.5** La fidejussione dovrà essere conforme allo "**Schema Tipo**" di cui al D.M. ATTIV. PRODD. n. 123 del 12/03/2004 (GURI n.109 del 11.05.2004).
- 4.6** La **garanzia fideiussoria** di cui al presente articolo, ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del Decreto, a scelta dell'appaltatore **può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità** previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 4.7** Per il servizio, in caso di aggiudicazione, l'impresa dovrà, altresì, costituire una polizza assicurativa per responsabilità civile verso prestatori di lavoro per un importo non inferiore ad € 500.000,00- per responsabilità civile per danni a terzi per un importo di €. 1.000.000.000 e per responsabilità civile per inquinamento per un importo non inferiore ad €. 300.000,00.
- 4.8** Tutte le **fidejussioni devono essere accompagnate, pena esclusione, da autenticazione**, nei modi prescritti dalle norme vigenti in materia, **della firma dell'agente sottoscrittore**, dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. In sostituzione dell'autenticazione, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva attestante quanto sopra, con l'indicazione della struttura notarile presso cui è depositato l'originale dell'atto di conferimento dei suddetti poteri;
- 4.9** Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le **garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate da tutte le imprese** partecipanti al medesimo raggruppamento (art. 93, comma 1 del Decreto);
- 4.10** A pena di esclusione, nelle more dell'adozione delle regole tecniche richiamate dall'art. 23, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., le copie riprodotte su supporto analogico di polizze, sottoscritte o meno con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, devono essere dichiarate conformi agli originali da

pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2-bis, del sopra richiamato Codice dell'amministrazione digitale. In alternativa va presentato l'originale del documento che, nel caso di formato digitale, consiste nella diretta produzione del documento informatico, registrato su supporto informatico, non cartaceo, munito di firma elettronica, qualificata o digitale (cfr. artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82 del 2005).

(solo nel caso di appalti di importo pari o superiore a € 150.000,00)

5. Modello G.A.P.: appaltatori, non bollato debitamente compilato in ogni sua parte, in cui sia specificatamente indicato il "codice attività" dell'impresa. Nel caso che il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, il modello G.A.P. deve essere prodotto debitamente compilato da ciascun partecipante al raggruppamento e, in caso di consorzi, anche dalle imprese indicate quali esecutrici dei lavori. **In sostituzione del modello** suddetto può essere trasmessa dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi delle vigenti leggi, in cui sia specificatamente indicato quanto previsto nei modelli G.A.P.;

6. Documentazione comprovante, l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici, determinata, per il presente appalto,, ai sensi dell'art. 1 comma 67, della legge 23.12.2005, n° 266, della deliberazione del 5 maggio 2014 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, qualora sia dovuto e comunque va allegata la ricevuta del PASSOE.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare la copia stampata dell'email di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, ovvero fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità valido, ovvero lo scontrino in originale del versamento. La stazione appaltante, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, potrà effettuare il controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

7. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE): ai sensi dell'art. 85 del Decreto, è facoltà del concorrente attestare il soddisfacimento delle condizioni relative a:

- a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
- b) soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
- c) soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.

attraverso il Documento Unico di Gara Europeo, nel formato allegato al presente bando e consultabile sul sito del Comune www.comune.castelluccioinferiore.pz.it, alla sezione Amministrazione Trasparente, e sulla home page. In tal caso vanno compilate le parti del DGUE relative alla "Parte II", alla "Parte III", alla "Parte IV", quest'ultima limitatamente alla Sezione a, e alla "Parte VI".

L'allegazione di tale documento non esime il concorrente alla presentazione dell'istanza di partecipazione alla gara, utilizzando, preferibilmente, la modulistica allegata.

AVVERTENZE

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) della Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico). Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare. La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

NELLA BUSTA "B" DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore (*allegato 3*), contenente l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo posto a base di gara, di cui al punto 3.3 della SEZIONE A (l'offerta di ribasso percentuale deve essere espressa con quattro cifre decimali, espresso sia in cifre che in lettere e in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali). In caso di discordanza tra l'importo in lettere e quello in cifre si terrà conto di quello corrispondente al maggior ribasso percentuale. Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti. In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nell'offerta, altresì, dovrà essere dichiarata, a pena di esclusione, la determinazione dell'importo derivante dagli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Decreto, per come di recente, tra l'altro, sostenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 15.06.2015, n° 2941

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

- i. Procedure del combinato art. 95 e art. 97 Decreto, **con esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto.
 - ii. La migliore offerta, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 4, del d.lgs. 50/2016, non essendo l'appalto caratterizzato da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, attesa anche la semplicità del servizio da gestire, che rende inopportuni, sia ulteriori filtri discriminatori di natura tecnica nella scelta dell'aggiudicatario e, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, sia l'aggravio delle procedure e dei termini di definizione dell'appalto, sarà selezionata in favore del soggetto che offrirà il minor prezzo sul prezzo a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del Decreto.
 - iii. La congruità dell'offerta sarà valutata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8, del Decreto, sorteggiando uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia contemplati al medesimo comma 2 dell'art. 97; la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitata se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, ai sensi del comma 8, 3° periodo, del predetto art. 97.
 - iv. Si precisa, inoltre, che **l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione.**
 - v. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
 - vi. **Nell'offerta, altresì, dovrà essere dichiarata, a pena di esclusione, la determinazione dell'importo derivante dagli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Decreto, per come di recente, tra l'altro, sostenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 15.06.2015, n° 2941**
- **Il seggio di gara, o la nominata commissione ove previsto**, il giorno fissato dal bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
1. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
 2. verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui alla sezione 2, lettera A, punto 4m, dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
 3. verificare che non vi siano concorrenti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in un raggruppamento o consorzio e che i consorziati, che concorrono per un consorzio, non partecipano in qualsiasi altra forma, procedendo, conseguentemente, alle relative esclusioni;
 4. Il seggio di gara, qualunque sia l'importo degli appalti, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e di tutti gli altri requisiti richiesti al fine della loro

ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'ANAC. La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Decreto

5. **all'esclusione dalla gara** dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
 6. **all'esclusione dalla gara** dei concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC ove previsto;
 7. **alla comunicazione** di eventuali false dichiarazioni agli uffici dell'amministrazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'ANAC e all'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
 8. ad espletare le procedure di verifica della correttezza documentale e delle dichiarazioni presentate dai concorrenti con ricorso i mezzi di prova contemplati all'art. 86 del Decreto;
 9. ad attivare le procedure di soccorso istruttorio previste dall'art. 83, comma 9, del Decreto, nel rispetto delle statuizioni sulla sanzione prevista al punto 15 della lettera di invito;
- **Il seggio di gara**, all'atto dell'insediamento sorteggia il coefficiente di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 97 del Decreto; dopo la fase di ammissione delle offerte, **sorteggia** il metodo di determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, e ne **determina** l'entità; conseguentemente effettua **l'esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata nel bando di gara, nell'ipotesi di un numero di offerte pari o superiore a 10..
- **La stazione appaltante** successivamente procede a richiedere al primo aggiudicatario l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la commissione di gara procede:

1. **all'esclusione dalla gara** dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali;
2. **all'escussione della cauzione provvisoria** ed alla segnalazione, del fatto all'ANAC e all'Osservatorio regionale dei Lavori Pubblici ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi posti in contenitori sigillati a cura della commissione di gara, saranno custoditi nel locale di sicurezza, con forme idonee ad assicurarne la genuinità, a cura del Responsabile adempimenti in fase di gara.


La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione del contratto di appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lette. b), non opera il termine dilatorio di cui al comma 9 per la stipulazione del contratto

IL RUP

Isp. P.L. Antonio CESALI



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE

Comune di Castelluccio Inferiore
Provincia di Potenza
AREA DI VIGILANZA

Prot. n. 73 del 20.01.2017

GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI INTERESSE DEL
COMUNE DI CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ).

CIG 6941800A92

SEZIONE C:

CHIARIMENTI PER L'ADOZIONE DEI MODELLI DI PRESENTAZIONE OFFERTA

Si avvisa che l'Amministrazione appaltante ha predisposto dei modelli, da utilizzare facoltativamente, che sono disponibili sul sito internet alla sezione albo pretorio della Centrale Unica di Committenza www.unionelucanalagonegrese.it e sul sito internet alla sezione albo pretorio del Comune di Castelluccio Inferiore www.comune.castelluccioinferiore.pz.it;

Il presidente del seggio invita vivamente il concorrente ad utilizzare i modelli – o copia fotostatica – evitando di trascriverli e riprodurli con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L'uso diretto dei moduli, oltre a costituire maggiore garanzia del concorrente nell'evitare errori di compilazione, consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal concorrente; la presentazione delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara e rischio di errori nel riconoscimento delle dichiarazioni stesse;

Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle informazioni richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su fogli aggiuntivi.

Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, **il dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni,** rese attraverso l'uso dei modelli, **alla propria situazione;**

L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce equivale a formale rilascio della dichiarazione stessa; **la non apposizione della crocetta determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente esclusione dalla gara;**

Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle operazioni di gara saranno fornite esclusivamente sul sito della Centrale Unica di Committenza www.unionelucanalagonegrese.it alla sezione Amministrazione trasparente.

Agli stessi indirizzi sono disponibili lo schema della lettera di invito, contenenti il bando e il disciplinare, e il modello di partecipazione di cui si raccomanda l'uso.

*Le informazioni di cui all'art. 76 del "Decreto" verranno trasmesse agli interessati mediante **e-mail certificata** all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato in sede di presentazione offerta e, in subordine, mediante fax, al numero all'uopo indicato dal concorrente. Con le stesse modalità verranno comunicate le notizie riguardanti l'adozione dei provvedimenti della presente procedura.*

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di gara in oggetto ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 con il quale ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 si assicura il diritto alla riservatezza dei dati.



IL RUP

Isp. P.L. Antonio CESALI